Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **ROMA - Mercoledì, 24 agosto 1932 - ANNO X** **Numero 195**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

ERRATA-CORRIGE

Nella prima delle due note, scritte in inglese, annesse al R. decreto 3 giugno 1932, n. 929, relativo all'esecuzione dell'Accordo italo-britannico per lo scambio dei pacchi postali e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 12 agosto 1932, alla intestazione « Ministero delle comunicazioni - Direzione Generale delle Poste e dei Telegrafi - Servizio IV - Div. II - Sez. I » (pag. 3692 della detta *Gazzetta*) va sostituita l'intestazione seguente: « R. Ambasciata d'Italia - Londra ».

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 6 giugno 1932-X, sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 luglio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Bongiorno Giuseppe di Gaetano.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 23 maggio 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 8 agosto 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Bruno Clemente Giuseppe fu Giovanni Battista.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 16 giugno 1932-X, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 2 febbraio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Gaio Giuseppe Antonio fu Severino.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 30 maggio 1932-X, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 28 dicembre 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Mamone Anton Francesco fu Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 25 gennaio 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 7 aprile 1918, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Maresca Pericle di Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 26 maggio 1932-X, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 1° marzo 1917, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Menin Arturo fu agostino.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 30 maggio 1932-X, sulla proposta del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 luglio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Nastro Nicola fu Francesco.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 11 aprile e San Rossore 16 giugno 1932-X, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 20 luglio 1901, e 17 gennaio 1909, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere negli Ordini della Corona d'Italia e dei SS. Maurizio e Lazzaro al signor Spreafico Giovanni Maria fu Luigi.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 23 maggio 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 28 dicembre 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Giovanni Tommolini di Giacomo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 26 maggio 1932-X, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 22 marzo 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Troia Giuseppe di Benedetto.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 11 e 7 aprile 1932-X, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, e del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 11 luglio 1920, e 3 dicembre 1925, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Vecchiarelli Fiorentino di Alessandro.

(6122)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2155.

REGIO DECRETO 17 settembre 1931, n. 1850.

Istituzione della categoria di custodi dei campi di fortuna quali incaricati stabili dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato col R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive disposizioni;

Visto il regolamento relativo, approvato col R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il R. decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1010, che modifica l'art. 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1630;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con tutti gli altri Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la categoria dei custodi di campi di fortuna nel gruppo IV degli incaricati stabili dei pubblici servizi, e comprendente 150 custodi.

Art. 2.

Agli effetti del precedente articolo, è approvata la seguente aggiunta nella tabella 3 allegata al regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato col Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, modificato con R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2398:

	Gruppo IV	Totali
d) Aeronautica:		
5. Custodi di campi di fortuna . .	150	150

Art. 3.

Ai custodi dei campi di fortuna spettano gli assegni e le indennità stabiliti pei cantonieri delle strade statali del gruppo IV; in nessun caso, però, sono ad essi dovuti compensi per lavoro straordinario, festivo o notturno.

Art. 4.

Alla emanazione del regolamento speciale per i predetti salariati sarà provveduto con decreto del Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — GRANDI — MOSCONI — SIRIANNI — GAZZERA — DI CROLLALANZA — BOTTAI — DE BONO — GIULIANO — ROCCO — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 116. — FERZI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 5 agosto 1932, n. 984.
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda dei tabacchi per l'esercizio finanziario 1932-33.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, nell'udienza del 5 agosto 1932-X, sul decreto che autorizza un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda dei tabacchi per l'esercizio finanziario 1932-33.

MAESTÀ!

Con atto di transazione in corso di stipulazione, sta per definirsi una annosa vertenza fra l'Amministrazione dei monopoli di Stato ed il comune di Livorno ed altri, in ordine a danni verificatisi nel fabbricato denominato « Piaggione dei Grani », venduto dal Comune alla predetta Amministrazione, nonchè circa la misura del canone dovuto dalla medesima Amministrazione al Comune, dal 16 aprile 1926 al 30 giugno 1932, per l'affitto dei magazzini di « Porta Murata », canone che viene stabilito in L. 150.000 annue.

Per far luogo al pagamento di tale canone si rende necessario integrare lo stanziamento dell'apposito capitolo di spesa dell'Amministrazione dei monopoli, per l'esercizio 1932-33, mediante prelevamento dal fondo di riserva costituito per l'Azienda dei tabacchi.

A ciò provvede il decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 16 giugno 1932, n. 711, che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'esercizio 1932-33;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, numero 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda dei tabacchi presenta una disponibilità di L. 35.154.215,01, depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 450.000 da versarsi all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 12 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio speciale dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1932-33, e da inscriversi alla competenza del capitolo 14 della spesa « Fitto di locali di proprietà privata e rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per la manutenzione del palazzo delle Finanze », dello stesso bilancio ed esercizio.

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1932-33.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 143. — FERZI.

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1932.
Autorizzazione alla « Banca popolare fiumana » ad assorbire la Cassa di risparmio popolare di Fiume.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società per azioni « Banca popolare fiumana » con sede in Fiume è autorizzata ad assorbire la Cassa di risparmio popolare di Fiume in liquidazione.

In conseguenza di tale assorbimento saranno chiusi tutti gli uffici della predetta Cassa di risparmio.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(6124)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1932.
Autorizzazione alla S. A. Banca agricola commerciale del Mezzogiorno in Napoli a sostituirsi in Sava con proprio ufficio all'agenzia esercitata dal Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927,

nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La S. A. Banca agricola commerciale del Mezzogiorno, con sede in Napoli, è autorizzata a sostituirsi in Sava (provincia dell'Ionio) con una propria dipendenza all'agenzia esercitata dal Banco di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(6123)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1552 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blagonich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blagonich Antonio, figlio di Antonio e di Caterina Raffaelich, nato a Grimalda (Pisino) il 23 dicembre 1894 e abitante a Pisino (Castelverde) n. 672, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blagoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Tominich di Giuseppe e di Maria Sterpin, nata a Bottonega il 23 settembre 1897, ed al figlio Antonio, nato a Pisino il 22 dicembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4374)

N. 1863 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Vladimiro, figlio di Giuseppe e di Caterina Finderle, nato a Capodistria il 14 gennaio 1903, e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Ratossa di Giuseppe e di Giovanna Podrecca, nata a Pinguente il 27 novembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4375)

N. 1867 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Giuseppe, figlio di Giuseppe e di Caterina Finderle, nato a Capodistria il 27 giugno 1895 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Novel di Giuseppe e di Maria Apollonia nata a Capodistria il 22 luglio 1899, ed ai figli nati a Capodistria: Mario, il 1° luglio 1920; Guglielmo, il 4 settembre 1923; Egidio, il 19 dicembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4376)

N. 1932 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bonich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bonich Rodolfo, figlio di Antonio e di Domenica Dedominicis, nato a Neresine il 12 marzo 1898 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Boni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosaria Canaletich di Biagio e di Maria Sucich, nata a Neresine il 16 aprile 1900, ed al figlio Rodolfo, nato a Neresine il 21 agosto 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(4377)

N. 1424 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Braiuka » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Braiuka Sebastiano, figlio del fu Raimondo e di Pierina Paolettich, nato a Cerreto (Pisino) il 20 gennaio 1902 e abitante a Cerreto (Pisino) n. 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braiucca ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta, anche alla moglie Ida Paolettich di Matteo e fu Antonia Covarich, nata a Rozzo il 24 aprile 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(4378)

N. 1404 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Braicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Braicovich Matteo, figlio del fu Giovanni e della fu Tosca Zovich, nato a Villa Treviso (Pisino) il 4 dicembre 1851 e abitante a Villa Treviso (Pisino) n. 117, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla nuora Maria Braicovich di Francesco e fu Antonia Braicovich, vedova del figlio Antonio, nata a Villa Treviso il 5 agosto 1885, ed ai nipoti, nati a Villa Treviso: Vittorio, il 28 aprile 1907; Pietro; il 23 aprile 1912; Antonio, il 14 marzo 1920, figli del fu Antonio Braicovich e di Maria Braicovich.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(4379)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato con lettera in data 22 agosto 1932 alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 933, concernente il compenso di demolizione per le navi da carico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1932-X.

(6131)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Bando di concorso per il progetto del nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Firenze Santa Maria Novella.

La Commissione sottoindicata, nominata da S. E. il Ministro per le comunicazioni con lettera in data 28 luglio 1932-X, in esecuzione dell'incarico avuto con la lettera stessa, bandisce il concorso per il nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Firenze Santa Maria Novella, fra gli architetti e gli ingegneri italiani residenti nel Regno.

La Commissione giudicatrice è così costituita:

S. E. cav. di gr. cr. ing. Cesare Oddone ex direttore generale delle Ferrovie dello Stato, presidente;

S. E. l'arch. Cesare Bazzani, accademico d'Italia;

S. E. l'arch. Armando Brasini, accademico d'Italia;

S. E. Filippo Tommaso Marinetti, accademico d'Italia;

S. E. Ugo Ojetti, accademico d'Italia;

S. E. l'arch. Marcello Piacentini, accademico d'Italia;

S. E. Romano Romanelli, accademico d'Italia;

Gr. uff. dott. Camillo Cardini, capo servizio FF. SS. segretario della Commissione.

Il concorso è regolato dalle norme e condizioni seguenti:

Art. 1.

L'edificio dovrà comprendere tutti i servizi riferentisi al movimento dei viaggiatori in arrivo ed in partenza e contenere tutti i locali indicati nella pianta che è stata predisposta dai servizi tecnici delle Ferrovie dello Stato, e che sarà messa a disposizione dei concorrenti, che ne faranno richiesta alla segreteria della Commissione sopraindicata con sede in Roma, piazza della Croce Rossa.

Detti servizi dovranno trovarsi tutti al piano terreno solo eventualmente alcuni di essi, come il salone del ristorante, la toilette od altro, a giudizio del concorrente, potranno trovar posto nei sotterranei o in un piano ammezzato da ricavarsi su quei locali che il concorrente giudicherà opportuno tramezzare. La detta pianta predisposta dai servizi tecnici dovrà essere tenuta presente dal concorrente a scopo esemplificativo e per averne norma nel progettare le proporzioni degli ambienti e sopratutto la loro ubicazione relativa.

Si richiama ad ogni modo l'attenzione del concorrente sul fatto che, per necessità dell'esercizio ferroviario le partenze avverranno sui binari verso via Luigi Alamanni e gli arrivi su quelli verso via Valfonda.

Art. 2.

L'edificio viaggiatori dovrà essere rigorosamente contenuto nel perimetro indicato con le lettere ABCDEFGHIA nella pianta di cui sopra, entro il quale perimetro potrà assumere la forma e gli allineamenti che il concorrente crederà di adottare. Entro il detto perimetro dovrà pure essere contenuto ogni ambiente o spazio coperto a protezione dei viaggiatori in arrivo o in partenza.

Verso via Luigi Alamanni e verso via Valfonda il fabbricato da costruire si prolungherà, oltre il perimetro segnato, in altri corpi di fabbrica il cui studio non forma parte del presente concorso.

Art. 3.

Si richiama l'attenzione del concorrente sulla circostanza che, allo scopo di mantenere la continuità dei servizi ferroviari durante la esecuzione dei lavori, il nuovo fabbricato viaggiatori dovrà prestarsi ad essere costruito in due tempi, e cioè, in un primo tempo si dovrà costruire l'ala verso via Valfonda ed una parte del corpo centrale fino alla linea segnata con le lettere X Y nella pianta e in un secondo tempo l'ala verso via Luigi Alamanni e il completamento del corpo centrale.

La parte del fabbricato da costruire nel primo tempo non può essere spinta oltre la linea X Y, poichè nell'area compresa fra detta linea e la via Luigi Alamanni sono in via di costruzione gli impianti provvisori nei quali verranno temporaneamente trasportati tutti i servizi ferroviari così da permettere la demolizione dei fabbricati attuali e sulle aree da essi occupate la costruzione della prima parte del nuovo fabbricato viaggiatori.

Art. 4.

I progetti saranno costituiti da:

a) una planimetria generale in scala uno a duecento, sempre che dal concorrente non venga adottata la pianta predisposta dai servizi tecnici delle Ferrovie dello Stato;

b) i prospetti di tutte le fronti esterne in scala uno a cento;

c) le Sezioni nel numero che il concorrente crederà opportuno per l'esatta comprensione della struttura dei fabbricati, nella scala uno a cento;

d) un particolare architettonico e costruttivo esterno nella scala uno a venti;

e) un particolare architettonico interno nella scala uno a venti;

f) una o, al massimo, due prospettive esterne e una interna condotte con qualsiasi tecnica, ma di superficie ciascuna non superiore a decimetri quadrati centocinquanta (mq. 1,50).

I prospetti dovranno essere disegnati nitidamente senza effetto completo, ma con ombreggiatura a 45 gradi a tinte leggere, al solo fine di indicare chiaramente i vuoti, i pieni e le sporgenze. I particolari possono essere disegnati con ombre complete e con velature a mezza macchia, per far rilevare la natura dei materiali adoperati.

I disegni dovranno essere distesi su telai.

I progetti dovranno essere accompagnati da una succinta relazione nella quale, oltre alle delucidazioni giudicate opportune dai singoli concorrenti sui criteri generici del bozzetto, dovranno essere indicati i materiali, le strutture murali, ed eventualmente quelle metalliche o in cemento armato che, secondo l'avviso personale del concorrente, dovrebbero essere adottate. Dovrà essere inoltre allegato un computo dal quale risulti il volume complessivo del fabbricato nella parte fuori terra nonchè per i sotterranei utilizzati.

Perchè il concorrente ne abbia norma nella natura dei materiali e nella concezione generale della decorazione, si avverte che il costo del fabbricato da progettare non dovrà superare i milioni trenta, dei quali venticinque circa per la parte in elevazione.

Art. 5.

I marciapiedi interni a servizio dei binari dovranno essere coperti con pensiline in cemento armato delle quali il disegno schematico verrà posto a disposizione dei concorrenti insieme alla pianta.

Art. 6.

Gli elaborati dovranno essere fatti pervenire, a tutte spese dei concorrenti, alla segreteria della sottoindicata Commissione, in Roma (piazza della Croce Rossa) non più tardi delle ore 15 del giorno 30 novembre 1932-XI.

Gli elaborati potranno essere firmati dal concorrente o, se egli preferisce, contrassegnati con un motto che sarà ripetuto sopra una busta suggellata contenente il nome, il cognome, i titoli, la residenza e l'indirizzo preciso del concorrente.

Gli elaborati porteranno la intestazione generale « Concorso per il nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Firenze S. Maria Novella » e la stessa indicazione sarà ripetuta esternamente alla busta suggellata.

I progetti che, a qualunque data spediti, perverranno alla suddetta segreteria in Roma, dopo trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma saranno trattenuti a disposizione degli autori fino a 30 giorni dalla data di chiusura del concorso. Poi verranno restituiti al recapito dell'autore, salvo che nel frattempo egli disponesse diversamente.

Il trasporto di ritorno sulle Ferrovie dello Stato sarà eseguito gratuitamente.

Nessuna responsabilità si potrà contestare all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per danneggiamenti e per dispersione che per qualsiasi motivo si avverassero nei progetti dopo trascorso il detto termine.

Art. 7.

È stabilita la somma di L. 100.000 in denaro per ricompensare i migliori progetti che saranno presentati.

Al progetto che sarà stato classificato al primo posto della graduatoria verrà attribuito un premio di L. 50 000.

La residua somma di L. 50.000 resterà a disposizione della Commissione, che la ripartirà fra i migliori classificati nella graduatoria generale in quel numero di premi e nella misura che crederà opportuni.

Qualora nessuno dei progetti presentati venisse giudicato meritevole del primo premio, la somma di L. 50.000 sarà trattenuta dall'Amministrazione ferroviaria e resterà a disposizione della Commissione soltanto la residua somma di L. 50.000 che la Commissione stessa ripartirà fra i concorrenti riusciti primi in graduatoria.

Con la corresponsione del premio l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato acquista la proprietà artistica dei progetti premiati.

I premi saranno pagati nel termine di due mesi a partire dalla data in cui la Commissione notificherà le sue conclusioni.

Art. 8.

Dopo che la Commissione avrà formulata la sua graduatoria, sarà fatta in Firenze una pubblica mostra di tutti i progetti presentati, nei giorni e nei locali che saranno stabiliti da S. E. il Ministro per le comunicazioni. Delle relative determinazioni sarà data tempestiva comunicazione al podestà di Firenze.

Art. 9.

Se il progetto giudicato dalla Commissione meritevole del primo premio sarà da S. E. il Ministro per le comunicazioni riconosciuto conveniente nei riguardi dei servizi ferroviari e della spesa, ne sarà data esecuzione.

S. E. il Ministro potrà tuttavia invitare l'autore del progetto a portarvi varianti udita la Commissione.

Art. 10.

Contro la graduatoria della Commissione e le deliberazioni di S. E. il Ministro, non è ammesso reclamo di qualsiasi natura.

Art. 11.

All'autore del progetto giudicato degno del primo premio nel caso che S. E. il Ministro per le comunicazioni ritenga darvi attuazione, sarà affidata la direzione artistica della costruzione. Per disciplinare i rapporti fra l'artista e l'Amministrazione ferroviaria verrà stipulata apposita convenzione con la quale verrà pure precisato il compenso relativo, compenso che ad ogni modo non dovrà superare la somma di L. 200.000.

La convenzione stabilirà precisi termini di tempo per la presentazione dei disegni dei particolari dei fabbricati, termini che si dovranno intendere dall'autore come assoluti e inderogabili interessando sovra ogni cosa di non disturbare lo sviluppo dei lavori e di non compromettere la loro ultimazione alla data stabilita dalle gerarchie politiche superiori.

Art. 12.

A richiesta da indirizzarsi al gr. uff. dott. Camillo Cardini, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato (piazza della Croce Rossa - Roma) verranno inviati gratuitamente i disegni citati nel bando.

Il richiedente dovrà però precisare presso quale scuola ed in quale anno abbia conseguita la laurea di ingegnere od architetto.

Art. 13.

La partecipazione al Concorso importa per i concorrenti l'accettazione di tutte le norme del bando.

NB. — Per chiarimenti i concorrenti potranno rivolgersi al segretario della Commissione sig. gr. uff. dott. Camillo Cardini presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato dalle ore 10 alle 12 dei giorni feriali.

Roma, 20 agosto 1932 - Anno X

Per la Commissione:

Il segretario: CARDINI. *Il presidente*: ODDONE.

Roma, addì 20 agosto 1932 - Anno X

Visto si approva:

Il Ministro per le comunicazioni:

CIANO.

(6135)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delimitazione del perimetro della bonifica del torrente Bonamico in provincia di Reggio Calabria.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 13 agosto 1932-X, n. 3364, è stato delimitato il perimetro della bonifica del torrente Bonamico, in conformità della corografia annessa a tale decreto.

Il perimetro approvato comprende oltre che i terreni latistanti al corso del Bonamico propriamente detto anche quelli ricadenti nella zona del torrente Careri e del passo Malocchio, in agro di Bovalino.

Con lo stesso decreto il Ministero si è riservato ogni determinazione circa l'eventuale divisione in bacini.

(6134)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I - PORTAFOGLIO

N. 171.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 agosto 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.50
Inghilterra (Sterlina)	67.70
Francia (Franco)	76.55
Svizzera (Franco)	380 —
Albania (Franco)	376.10
Argentina (Peso oro)	
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.715
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.02
Cecoslovacchia (Corona)	57.95
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.61
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.657
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.40
Olanda (Fiorino)	7.875
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	11.75
Spagna (Peseta)	157.47
Svezia (Corona)	3.475
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	376.25
Rendita 3,50 % (1906)	72.65
Id. 3,50 % (1902)	68.50
Id. 3 % lordo	46.60
Consolidato 5 %	80.30
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. id. Id. 1934	99.80
Id. id. Id. 1940	99.025
Id. id. Id. 1941	99.05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1ª *pubblicazione*) **Rettifiche d'intestazione** (**Elenco n. 5**).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	176470	240 —	D'Alberto *Dario Giuseppe* fu Dionigi, minore sotto la p. p. della madre De Riz Elisa Antonietta fu Domenico ved. D'Alberto, dom. a Feltre (Belluno).	D'Alberto *Giuseppe-Domenico, detto anche Dario Giuseppe*, ecc. come contro.
3,50 %	454445	234,50	Tollet Carolina Maria fu Claudio Onorato Casimiro moglie di Moriggia Carlo Aliprando di Aliprando, dom. a Milano con usufrutto a Guglielmazzi Maria Lucia fu *Francesco* ved. di Tollet Claudio Onorato Casimiro, dom. a Parigi.	Intestazione come contro; con usufrutto a Guglielmazzi Maria Lucia fu *Luigi Antonio Mario* ved. di Tollet Claudio Onorato Casimiro dom. a Parigi.
Cons. 5 % P. L.	58559	730 —	Pracchi Giacinta di Federico in Magnaghi dom. a Milano; con usufrutto a *Luchi* Esterina di Salvatore, nubile, dom. a Melzo (Milano).	Intestata come contro; con usufrutto a *Lucchi Ester* ecc. come contro.
3,50 %	26986	70 —	Faccio *Rosa* fu Giovanni Maria, ved. di Fer*rando Raimondo*, dom. in Torino.	Faccio *Maria-Rosa-Delfina* fu Giovanni-Maria, ved. di Ferrando Giuseppe Raimondo, dom. in Torino.
Mista	2141	350 —	Faccio *Rosa* fu Giovanni ved. di Ferrando Raimondo, dom. a Castellamonte (Torino).	
»	3584	140 —	Intestazione come sopra, dom. a Torino.	
»	5512	70 —	Intestazione come sopra dom. a Castellamonte (Torino).	
»	6683	35 —	Intestazione come sopra.	
Cons. 5 % P. L.	50883	660 —	Balduzzi *Angioletta fu Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Tartara Maria di Pietro ved. Balduzzi dom. a Voghera (Pavia).	Balduzzi *Maria Francesca Faustina Angiolina* fu Giuseppe, ecc. come contro.
Cons. 5 %	310760	570 —	Sansò *Filomena* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Accogli* Addolorata fu Gaetano ved. di Sansò Giuseppe, dom. in Minervino (Lecce).	Sansò *Vita Filomena* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Accogli* Addolorata ecc. come contro.
3.50 %	545157	1275 —	*Cavallotti* Emma fu Giovanni, moglie di Turati Renzo, dom. a Milano, con vincolo dotale.	*Cavalotti* Emma, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 agosto 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6091)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.